



Decreto Dirigenziale n. 119 del 05/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE ARPAC N. 15/PP/13 DEL 15/02/2013,
PROT. N. 0016123 DEL 25/03/2013, A CARICO DEL COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE).
ARCHIVIAZIONE.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- il D. Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. ad oggetto "Norme in materia ambientale" nella Parte Terza - Titolo III, all' art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- l'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo, così recita "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati";
- l'art. 135 del medesimo decreto legislativo così recita "In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 s.m.i. recante "Modifiche al sistema penale" disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale n. 13/1983 detta "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati";
- con deliberazione n. 245 del 31/05/2011, pubblicata sul BURC n. 38 del 20 giugno 2011, la Giunta Regionale ha disciplinato i criteri generali per l'applicazione della misura delle sanzioni, di cui al D. Lgs. 152/2006, "rinviano al Dirigente competente l'adozione degli atti volti a dare attuazione alla presente deliberazione";
- il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 21 novembre 2011, ha determinato i criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con DGRC n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla DGRC n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006 sono state trasferite alle U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ognuna competente nell'ambito del territorio provinciale, a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Considerato che

- l'ARPAC di Caserta con nota prot. n. 0016123 del 25/03/2013, acquisita al prot regionale n. 0333990 del 13/05/2013, ha trasmesso il verbale di accertamento/contestazione n. 15/PP/13, relativo al sopralluogo effettuato in data 15 febbraio 2013, presso il depuratore in Località Palombara nel Comune di Pietravairano (CE);
- le attività ispettive, effettuate durante il sopralluogo di cui al verbale ARPAC n. 15/PP/13 del 15/02/2013, notificato nella medesima data, hanno evidenziato presso il sito in argomento una non perfetta funzionalità dei vari stadi, che determina una non corretta efficienza depurativa, nonché il by-pass attivo, anche se in misura minima;
- il sig Zarone Francesco è stato individuato, nella qualità di Sindaco pro - tempore e Legale Rappresentante del Comune, quale responsabile della violazione di cui all'art. 124, comma 1, punita all'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/06 s.m.i. con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro ed, inoltre, ai sensi dell'art. 135 del citato decreto non è consentito il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 L. 689/81;

- la scrivente UOD di Caserta con nota prot. n. 0265236 del 17/04/2015 ha convocato l'interessato per il giorno 20 maggio 2015, su richiesta di audizione con nota, acquisita al protocollo generale della Regione Campania n. 0333990 del 13/05/2013, con allegati scritti difensivi;
- nella seduta di audizione, il cui verbale si richiama, assunto al prot. n. 0348531 del 20/05/2015, il Sindaco, nel fornire documentazione, ha dichiarato che:

1 in riferimento alle contestazioni relative al depuratore in località Palombara, con Determina n. 135 del 23/07/2010 dell'Area Tecnica del Comune di Pietravairano è stato approvato lo schema di contratto di affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di depurazione in esame della durata di 3 anni, fino al 23/07/2013, che al punto 3.1 disciplina l'assunzione di responsabilità da parte del gestore. Pertanto, la contestazione di cui al verbale ARPAC doveva essere notificata al legale rappresentante della società Rotondo & C. Srl;

- nella medesima seduta, sulla scorta delle sopra riportate argomentazioni e della documentazione depositata, la Commissione - appositamente costituita - ha ritenuto la stessa valida a dimostrare il regolare conferimento di affidamento della gestione dell'impianto alla precitata società.

Verificato che

- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta non ha contestato la violazione alla società Rotondo & C. e, pertanto, non si può procedere nei suoi confronti;
- anche se l'autorizzazione allo scarico risulta in capo alla titolarità del Sindaco di Pietramelara, la responsabilità della violazione ricade sul gestore del relativo impianto;
- l'Avvocatura Regionale sulla richiesta di parere in merito all'identificazione del soggetto responsabile, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, nell'ipotesi di affidamento dell'impianto ad un gestore, ha rappresentato con parere n. PP 126/05/05/13 che, in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione con Sentenza n. 22295 del 2/11/2010, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, l'ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore, ritenuto responsabile della violazione.

Ritenuto che il Sindaco del Comune di Pietravairano non può essere individuato quale responsabile della violazione per mancanza dell'elemento soggettivo e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere all'archiviazione del Verbale ARPAC n. 15/PP/13 del 13/05/2013, prot. n. 0016123 del 25/03/2013.

Visti

- la Legge 689/81 ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 13/1983;
- il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicata sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012;
- la DGR n. 528 del 4/10/2012, di modifica alla DGR n. 478/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A", pubblicata sul BURC n. 55 del 9 ottobre 2013;

- la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1", pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013;
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione presentata dalla stessa sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 DPR 62/2013

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **archiviare** il verbale di accertamento n. 15/PP/13 del 15/02/2013, prodotto dall'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, prot. n. 0016123 del 25/03/2013, nei confronti del Sindaco di Pietramelara (CE), quale titolare dell'autorizzazione allo scarico, in quanto non responsabile della violazione a lui ascritta, avendo il Comune di Pietramelara affidato la gestione dell'impianto a terzi;
- di **riconoscere** che avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento;
- di **inoltrare** copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art 18 comma 2 della L689/81, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, quale organo che ha emesso e notificato il verbale di accertamento n. 15/PP/13 del 15/02/2013, e al Sindaco del Comune di Pietravairano (CE);
- di **inviare** copia del presente atto, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- di **inoltrare** copia del presente provvedimento all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V - Bollettino Ufficiale - BURC, per la pubblicazione sul BURC.

Dr.ssa Norma Naim